



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI VENETO

SEZIONE 9

SEZIONE

N° 9

REG.GENERALE

N° 1358/2016

UDIENZA DEL

28/11/2017 ore 15:00

N°

1233/2017


PRONUNCIATA IL:

28.11.2017

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

7 DIC. 2017

Il Segretario di sezione  
Provenzale Giuseppe



riunita con l'intervento dei Signori:

- RISI ANGELO Presidente
- AMODEO GIROLAMO Relatore
- MAGGIORI AUGUSTO Giudice
- 
- 
- 
- 

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1358/2016  
depositato il 15/07/2016

- avverso la pronuncia sentenza n. 1000/2015 Sez:4 emessa dalla Commissione  
Tributaria Provinciale di PADOVA  
contro:

**difeso da:**  
SANTI UMBERTO  
VIA VIA TOMMASEO 8 A 35128 PADOVA

contro:

**difeso da:**  
SANTI UMBERTO  
VIA VIA TOMMASEO 8 A 35128 PADOVA

**proposto dall'appellante:**  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE PADOVA

**Atti impugnati:**  
AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 13/1T/007161/000 IPOTECAR.-ALTRO 2013

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Premesso che:

trattasi di negozio giuridico con il quale un coniuge dispone una rinuncia abdicativa a favore dell'altro coniuge relativamente al 50% di un immobile di cui entrambi erano comproprietari.

In sede di redazione dell'atto è stata richiesta l'applicazione dei benefici prima casa per quanto riguarda le imposte ipotecarie e catastali, chiedendo cioè la tassa fissa invece di quella proporzionale.

L'Ufficio non ha riconosciuto il beneficio e ha accertato la differenza tra l'imposta proporzionale e quella fissa.

Il ricorso in primo grado è stato accolto dal Giudice.

L'Ufficio, in appello, ritiene che il beneficio non possa essere accordato perché:

-la rinuncia a diritti reali deve considerarsi trasferimento, ai sensi del Decr. Legisl. 346/90 .

-lo stesso contribuente ammette la natura traslativa della rinuncia tanto che chiede l'applicazione dell'imposta fissa conseguente all'agevolazione prima casa, richiesta pleonastica se invece si ritenesse che non vi è trasferimento di diritti reali; in questo caso la tassa sarebbe comunque fissa.

-le imposte in questione si applicano ogni volta che si verifica un trasferimento e ciò vale anche nel caso in cui si ritenesse di applicare il principio di elasticità della proprietà nel senso che a fronte della rinuncia si espande il diritto dell'altro comproprietario. Infatti il patrimonio di quest'ultimo si amplia e ciò non può che avere effetti anche economici.

L'agevolazione prima casa, essendo una norma di carattere agevolativo non è suscettibile di interpretazione estensiva. Per cui non è possibile applicarla alla rinuncia abdicativa.

-relativamente alla lagnanza sulle modalità di calcolo sostiene che la base imponibile è rimasta immutata rispetto a quanto dichiarato dal contribuente e che sono state applicate solo le aliquote previste dalla legge senza alcuna discrezionalità.

Nelle controdeduzioni il contribuente eccepisce l'inammissibilità dell'appello per mancato rispetto del termine di sei mesi dal deposito della sentenza; ricorda che la Cassazione ricostruisce l'istituto della rinuncia in termini identici alla rinuncia all'usufrutto, applicando quindi il principio di elasticità.; contesta l'interpretazione dell'art. 20 dpr 131/86 che l'Ufficio richiama nella parte in cui si dice che l'imposta si applica secondo gli effetti giuridici dell'atto. Secondo l'Ufficio si ha un arricchimento patrimoniale, mentre secondo il contribuente si ha una espansione del diritto, come nel caso della rinuncia all'usufrutto. Lamenta, quindi, che non vi siano elementi per ricostruire i conteggi effettuati dall'Ufficio. Cita circolare dell'Agenzia delle Entrate le cui conclusioni sarebbero coerenti con l'impostazione illustrata.

Con successiva memoria presentata il 17 novembre il contribuente ribadisce la propria posizione.

Osserva: dagli atti risulta che il plico relativo all'appello è stato consegnato prima del 30 giugno 2016 e quindi nei termini;

Il ricorso non può essere accolto. Innanzitutto occorre tenere conto della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18/E/2013 che a pag. 184 dopo aver inquadrato la rinuncia al diritto di usufrutto tra gli atti che trasferiscono un diritto, osserva che gli atti a titolo gratuito che comportano trasferimenti di beni e diritti sono attratti nel campo di applicazione delle disposizioni dell'imposta sulle successioni e donazioni e subito dopo precisa: "ovviamente potrà usufruirsi dell'agevolazione prima casa".

Ciò chiarisce due concetti e rende esplicito ciò che è chiaro e implicito. L'istituto della rinuncia abdicativa fa parte degli atti che, a titolo gratuito, comportano trasferimenti di beni e diritti :gli atti che hanno detti requisiti vanno quindi trattati tutti allo stesso modo. L'agevolazione prima casa va ovviamente accordata e quindi cade l'affermazione secondo cui quella norma non può essere suscettibile di interpretazione estensiva.

Non può neanche dirsi ,come fa l'Ufficio , che se non c'è trasferimento non ci sarebbe bisogno di chiedere l'agevolazione prima casa, perchè l'istituto va considerato nell'ambito delle disposizioni sulle donazioni e successioni.

Ma c'è da considerare anche che il trasferimento avviene in senso economico e non giuridico.La parte che "si arricchisce" non partecipa all'atto se non per prendere atto della decisione del rinunziante e vede espandersi il diritto sul bene solo per la rinuncia dell'altro senza alcuna espressione della propria volontà.

Trattandosi di questione interpretativa,la Commissione si orienta per la compensazione delle spese.

P.Q.M.


Respinge l'appello e conferma il giudizio di primo grado.

Spese compensate.

Venezia-Mestre 28 novembre 2018

Il Relatore

Amodeo



Il Presidente

Risi

